



## Ministero della Salute


Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e degli organi collegiali per la tutela della salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione  
L. 10/10/2011 n. 185  
Viale Giorgio Bassani, 5 - 00144 Roma

INVIATA VIA PEC

Ministero della Salute  
DGSAN

000448E-P-00/02/2013  
L. 6 b / 2011/2



Agli Assessorati alla sanità delle  
Regioni e della Provincia autonoma di  
Trento

All'assessorato all'agricoltura della  
Provincia autonoma di Bolzano.

e, p.c. Al Coordinamento tecnico  
interregionale  
c.a. dott. Giorgio Coster

LORO SEDI

**OGGETTO:** Decreto legge 13 settembre 2012, n. 188 convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189 - articolo 8, comma 14, modifica all'articolo 1, comma 3-bis del d.lgs 194/2008-chiarimenti.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 14, del decreto legge di cui all'oggetto sono pervenuti vari quesiti e richieste di interpretazione da parte di alcune Asl o Servizi regionali in ordine alle modalità attuative della modifica dell'articolo 1, comma 3bis del d.lgs 194/2008, concernente l'introduzione di fasce di esonero per gli imprenditori agricoli dal pagamento delle tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali in sicurezza alimentare.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti e interpretazioni finalizzate a favorire un'attuazione della norma in parola il più possibile omogenea su tutto il territorio nazionale, oltre a ribadire posizioni già espresse su alcuni punti particolarmente controversi dell'intero decreto legislativo.

A tal fine, si chiede a codesti Assessorati e al Coordinamento tecnico interregionale di divulgare la presente nota tra tutti i servizi territoriali competenti per l'applicazione della norma in esame.

1. **Esonero degli imprenditori agricoli dal pagamento delle tariffe per l'ispezione ante-mortem relativa al pollame affatturato in allevamento (d.lgs 194/2008, allegato A, sezione 1.2, tabella 4).**

Premesso che la visita ante-mortem, ancorché condotta in allevamento, è parte integrante dell'ispezione veterinaria obbligatoria per l'immissione in commercio delle carni ai sensi del Regolamento (CE) 854/2004, si ritiene che la medesima prestazione rientri nelle attività di cui Allegato A) del d.lgs 194/2008 e, qualora richiesta da un imprenditore agricolo, sia soggetta alle fasce di esonero previste dalla corrispondente sezione 8 "fasce di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3-bis" punto 1.1. "Impianti di macellazione".

L'articolo 1, comma 3-bis stabilisce: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile. L'esclusione si applica per le attività di cui all'Allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste."

La tabella che stabilisce gli importi delle tariffe per l'ispezione ante-mortem relativa al pollame è inserita nell'allegato A) Sezione 1 - "Importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione" e precisamente nella sottosezione 1.2. "Macelli per animali a carni bianche"

Le fasce di esonero introdotte nella Sezione 8 sono state riferite strettamente alle Sezioni dell'allegato A) e a tutte le attività ivi previste.

Pertanto, a parere della scrivente Direzione generale le fasce di esonero previste nella sottosezione 8.1 "Impianti di macellazione" vanno applicate a tutte le attività di cui alla Sezione 1 dell'Allegato A) comprese le visite ante-mortem relative al pollame.

Gli imprenditori agricoli per la visita ante-mortem in allevamento relativa al pollame, sono esonerati dal pagamento delle relative tariffe, esclusivamente, ove gli stessi rientrino nella fascia di esonero di cui alla Sottosezione 8.1."

## 2. Applicazione delle fasce di esonero introdotte dalla sezione 8, allegato A) al D.lgs 194/2008.

Le fasce di esonero per gli imprenditori agricoli di cui alla sezione 8 citata sono applicabili dal 14 settembre 2012 con riferimento alle tariffe a prestazione di cui all'allegato A) sezioni da 1 a 5. La fascia di esonero introdotta dalla sezione 8, punto 6, relativa alla quota forfetaria annua prevista per gli stabilimenti di cui alla Sezione 6 allegato A), seppure in vigore dal 14 settembre 2012 va applicata a partire dal 2013, inteso che entro il 31 gennaio p.v. deve essere versata la quota forfetaria annua per il 2013, a norma dell'articolo 10, comma 4 del d.lgs 194/2008, con riferimento all'anno 2012. La medesima quota, calcolata sulla base della normativa all'epoca vigente, deve già essere stata versata entro lo scorso 31 gennaio (nota prot. n. DGISAN/928 del 11.01.2013)

## 3. Sezione 8, punto 1, allegato A) al d.lgs 194/2008

La nuova sezione 8, punto 1, concernente l'attività di macellazione, definisce le fasce di esonero degli imprenditori agricoli a cui fa riferimento l'art 1, comma 3-bis del d.lgs 194/2008 differenziandole, in quanto a volume produttivo, per le varie specie macellate (bovini, polli tacchini ecc).

Si precisa che le fasce di esonero indicate nella sezione 8.1. si riferiscono ai quantitativi annui di produzione.

L'asterisco alla sezione 8.1 riporta "Qualora vengano superati i quantitativi indicati si applicano le tariffe di cui all'allegato A, all'intero quantitativo".

Si chiarisce che al superamento del limite annuo di produzione concorrono, contemporaneamente, le diverse specie macellate.

Pertanto, qualora un imprenditore agricolo superi la fascia produttiva prevista per l'esonero, anche solo per una specie non usufruisce dell'esonero neanche per le altre specie.

Ciò in quanto, ai fini dell'applicazione dell'esonero, la macellazione va intesa come unica attività e considerata complessivamente.

## 4. Sezione 8 punto 3, allegato A) d.lgs 194/2008

Con riferimento ai centri di lavorazione della selvaggina cacciata si precisa che la relativa fascia di esonero, per omogeneità con le altre sottosezioni della sezione 8, fa riferimento al numero di tonnellate macellate, complessivamente, senza differenziare le singole specie previste nella sezione 3 dell'allegato A).

Pertanto usufruisce dell'esonero l'imprenditore agricolo che effettua la lavorazione della selvaggina essicata per un quantitativo inferiore alle 30 tonnellate annue.

Qualora il quantitativo annuo complessivo di selvaggina lavorata, espresso in tonnellate, sia superiore alle 30 tonnellate, l'imprenditore agricolo sarà tenuto al pagamento delle tariffe di cui alla sezione 3 dell'allegato A) differenziate per specie e calcolate per numero di capi.

## 5. Applicazione delle tariffe per i controlli ufficiali sui molluschi bivalvi

Le tariffe applicabili alla produzione, lavorazione ed immissione in commercio dei molluschi bivalvi sono individuate e determinate nella Sezione 6 dell'allegato A) al d.lgs 194/2008 secondo quanto precisato nella nota di questa Direzione generale emanata d'intesa con le Regioni e le Province autonome concernente "indicazioni applicative" prot. n. 11000 del 17 aprile 2009.

Pertanto, l'OSA responsabile di stabilimenti che procedono alla depurazione dei molluschi bivalvi vivi, nonché degli stabilimenti che svolgono l'attività di centro di spedizione dei molluschi, compresi i centri galleggianti che abbia la qualifica di imprenditore agricolo, sarà esonerato ove rientrante nelle fasce di esonero previste dalla Sezione 8 punto 6.

**6. Indicazioni per la corretta applicazione del principio del pagamento delle tariffe per l'attività prevalente.**

L'articolo 2, comma 4, del d.lgs 194/2008 stabilisce che "l'autorità competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in uno solo stabilimento li considera quale attività unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi".

Nella nota circolare n. 11000 del 17 aprile 2009, si chiarisce che ogni OSA deve provvedere al pagamento delle tariffe per ciascuno dei propri stabilimenti.

Pertanto, qualora un'impresa alimentare svolga le varie fasi della produzione in stabilimenti siti nel territorio di competenza della stessa ASL, sarà soggetta al pagamento delle tariffe per ogni stabilimento soggetto a controllo ufficiale.

Parimenti, laddove un'impresa alimentare utilizzi più stabilimenti situati in territori di competenza di diverse ASL della stessa Regione o di diverse Regioni sarà soggetta al pagamento delle tariffe previste per ogni stabilimento da versare alle relative autorità territorialmente competenti all'affettuazione dei controlli.

**7. Nota circolare concernente indicazioni applicative del d.lgs 194/2008 prot. n. 11000 del 17.04.2009 (allegato).**

L'intervista novella (D.L. 158/2012, articolo 8, comma 15) ha modificato una fattispecie specifica individuata dal d.lgs 194/2008 e, precisamente, il campo di applicazione dell'esonero di cui al comma 3bis dell'articolo 1, pertanto non ha, in nulla, modificato le disposizioni generali ivi previste per le quali risulta ancora in vigore quanto chiarito - in accordo con le Regioni e la Provincia autonome in fase di applicazione del decreto di cui trattasi - nella nota "indicazioni applicative" di cui all'oggetto.

In particolare, rimane ferma l'esclusione dalle tariffe della produzione primaria e con riferimento alla sezione 6 dell'allegato A), resta valida l'interpretazione fornita per chiarire cosa debba intendersi per "attività prevalente ingrosso".

Pertanto, rimane invariato il requisito generale riferito alla sezione 6 (che prescinde, quindi, dall'applicazione delle relative fasce di esonero all'imprenditore agricolo) consistente nella commercializzazione all'ingrosso di oltre il 50% della produzione.

Al riguardo, si chiede a codesti Assessorati di sensibilizzare i Servizi territoriali che fatturano ed erogano le bollette relative alle tariffe ex d.lgs 194/2008 di utilizzare i modelli allegati al DM 24.01.2011 "Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".

**8. Principio della copertura del costo effettivo del servizio.**

Con riferimento alla determinazione delle tariffe di cui all'allegato A) sezioni 1-5, si ribadisce il principio generale della copertura del costo effettivo del servizio.

L'articolo 6 del d.lgs 194/2008 condiziona l'adeguamento e l'aggiornamento biennale delle tariffe di cui agli allegati A) e B) e quella relative al costo orario di cui all'articolo 5, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio.

L'articolo 9 del medesimo decreto legislativo prevede che - qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano verificano la copertura del costo del servizio con una tariffa diversa da quella prevista dal d.lgs 194/2008 - le medesime determinano le tariffe previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 11 sancisce che per la tariffa di cui all'allegato A) può essere applicata una maggiorazione del 20% fino alla verifica dell'avvanzata effettiva copertura del costo del servizio prestato da accertare sulla base dei dati verificati nel primo anno di applicazione del decreto, con

ulteriore possibilità di rideterminare la maggiorazione fino a copertura del costo effettivo del servizio.

Nella nota all'Allegato A), sezione 1, punto 1.1, del decreto legislativo si ribadisce che qualora, anche applicando importi ridotti, si superi il costo del servizio, si applica un importo pari ad esso e che gli importi determinati nell'allegato A) sono applicabili e rideterminabili fino alla copertura del costo del servizio.

Nella nota circolare concernente "Indicazioni applicative del d.lgs 194/2008, prot. n. 11000 del 17/04/2009, più volte citata si ribadisce che le tariffe per le Sezioni da 1 a 5 dell'allegato A) del D.lgs 194/2008 sono determinate mediante l'utilizzo di apposita bolletta, prevista nel decreto interministeriale applicativo e che laddove la tariffa calcolata superi il costo effettivo del servizio, si applica una tariffa pari ad esso.

L'allegato 1 del D.M. 24 gennaio 2011 "Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194" che riporta il modello di bolletta da utilizzare ai fini della fatturazione delle tariffe dovute dall'OSA interessato dalle tariffe di cui alla Sezione da 1 a 5 dell'allegato A del d.lgs 194/2008 riporta chiaramente in nota che l'applicazione delle tariffe non deve superare il costo del servizio.

Tanto premesso, in considerazione di varie segnalazioni pervenute a questo Ministero da parte di utenti e associazioni di categoria, si chiede a codesti Assessorati di sensibilizzare i Servizi territoriali competenti all'erogazione delle bollette per la fatturazione agli OSA delle suddette tariffe al rispetto del principio che gli importi richiesti devono essere applicati e determinati fino a copertura del costo effettivo del servizio prestato.

A tal proposito, si fa seguito alla nota Prot. n 22407 del 21/06/2012 con la quale questa Direzione ha avviato una ricognizione presso le Regioni e le Province autonome per acquisire valutazioni in ordine all'adeguatezza delle attuali tariffe per la copertura del costo del servizio reso con riferimenti alle sezioni da 1 a 6 dell'allegato A, e del costo orario di cui all'allegato C - sezione 1, al fine di ottemperare a quanto previsto nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012 in materia di "pending review".

Nella medesima nota si rappresentava l'esigenza di attivare un tavolo di confronto tra le autorità coinvolte nell'effettuazione dei controlli ufficiali, per l'individuazione delle modalità e della misura quantitativa dell'aggiornamento e adeguamento delle tariffe.

Il numero di riscontri ricevuti è stato esiguo. Pertanto, attraverso il Coordinamento tecnico Interregionale, questa Direzione generale sta procedendo all'attivazione del tavolo di confronto di cui si è fatto cenno, sulla base delle indicazioni sinora ricevute dalle regioni.

Si sollecitano gli Assessorati che ancora non abbiano fornito osservazioni, qualora siano interessati a farlo, di provvedere a riscontrare al più presto la nota di cui sopra, che, ad ogni buon fine, si allega in copia.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Silvio Sorillo)

Referente  
Dott.ssa Patrizia Ippolito  
Tel. 0559942014 366 6823241 3931781837  
e-mail p.ippolito@sanita.it